

R.G. n. 9928/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
I Sezione Civile

in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9928 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, vertente

**TRA**

██████████, nato a ██████████ il ██████████;

██████████, nata a ██████████ il ██████████;

██████████, nato a ██████████ il ██████████;

rappresentati e difesi dagli avv.ti ██████████ e ██████████ per procure allegate all'atto di citazione;

- attori -

**E**

██████████ nato ad ██████████ il ██████████;

██████████, nato a ██████████ il ██████████;

██████████, nata a ██████████ il ██████████;

rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ per procure in calce alle copie notificate dell'atto di citazione;

- convenuti -

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 19.6.2019 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

██████████, ██████████ e ██████████ chiedevano la dichiarazione di nullità o l'annullamento del lodo irrituale emesso dall'arbitro unico,



██████████, in data ██████████ per la definizione della controversia insorta con i convenuti ██████████, ██████████ e ██████████ relativa a due delibere assembleari del ██████████ e del ██████████ di esclusione di soci della società semplice "██████████"; chiedevano, altresì, la dichiarazione di inesistenza, invalidità o inefficace della delibera della società del ██████████ avente ad oggetto l'esclusione dei soci ██████████ e ██████████ per gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Premettevano che, con la delibera del ██████████, i soci ██████████ e ██████████ avevano deciso l'esclusione dei soci ██████████ e ██████████ e che ██████████ e ██████████, con la delibera ██████████, avevano deciso l'esclusione dei soci ██████████ e ██████████; che il Presidente del Tribunale di Salerno, con decreto del ██████████ su ricorso congiunto del ██████████, aveva nominato ██████████ quale arbitro unico al quale devolvere tutte le questioni relative all'invalidità delle due delibere; che ██████████ aveva accettato l'incarico e, all'esito dell'istruttoria svolta nel procedimento arbitrale (consulenza tecnica d'ufficio e assunzione di testimonianze), aveva emesso il lodo in data ██████████; che il lodo aveva rigettato l'impugnazione della delibera del ██████████ relativa all'esclusione dei soci ██████████ e ██████████, aveva accolto l'impugnazione della delibera del ██████████ relativa alla esclusione dei soci ██████████ e ██████████, dichiarandone l'inefficacia e invalidità, aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere alla liquidazione della quota dei soci esclusi, aveva rigettato tutte le altre domande e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Tanto premesso, articolavano cinque motivi di impugnazione del lodo irrituale.

1) la nomina ██████████, che ricopriva la carica di ██████████ ██████████, è invalida per contrarietà al disposto dell'art. ██████████ comma ██████████ della legge ██████████ (legge n. ██████████ del ██████████), secondo cui "██████████".

2) l'arbitro è incorso in un errore di fatto essenziale per aver ritenuto valida ed efficace, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera del ██████████ (che ha escluso i soci



██████████ e ██████████) assunta solo dai convenuti (titolare della quota del 40% del capitale sociale), con il voto contrario della socia ██████████ ██████████, e non all'unanimità, senza considerare che l'art. 13 dello statuto prevede, in deroga all'art. 2287 c.c., l'unanimità delle delibere di esclusione.

3) l'arbitro è incorso in un errore essenziale di fatto anche nella individuazione della compagine sociale al tempo della delibera del ██████████, poiché, avendo ritenuto inopponibile alla società la cessione del 30% del capitale da ██████████ a ██████████ del ██████████ per violazione del diritto di prelazione spettante agli altri soci ed opponibile la cessione in data ██████████ a ██████████ della quota del 30% già appartenente a ██████████ prima del ██████████, avrebbe dovuto ritenere che, alla data del ██████████, ██████████ non era socio e, dunque, che la delibera che ne determinava l'esclusione doveva considerarsi nulla per illiceità od impossibilità dell'oggetto, o comunque inefficace.

4) l'arbitro è incorso in un errore essenziale di fatto nella individuazione della compagine sociale al tempo della delibera del ██████████ anche perché, essendo la cessione inefficace per violazione della clausola di prelazione solo nei confronti del prelazionario pretermesso che dichiarò di voler esercitare il diritto di acquistare la quota alienata (ciò che, nella specie, non è avvenuto), la compagine sociale era formata da ██████████ (12%), ██████████ (48%), ██████████ (20%) e ██████████ (20%), con la conseguenza che ██████████ non era più socio e che la delibera che ne determinava l'esclusione doveva considerarsi nulla per illiceità od impossibilità dell'oggetto, o comunque inefficace.

5) l'arbitro è incorso in un errore essenziale di fatto, avendo ritenuto imputabili anche a ██████████ condotte che risultavano poste in essere solo dal socio ██████████

██████████, ██████████ e ██████████, costituitisi, eccepivano l'inammissibilità della domanda, stante la natura rituale dell'arbitrato, e la litispendenza con l'impugnativa del lodo proposta dagli stessi attori innanzi alla Corte di Appello di Salerno. Eccepivano, altresì, l'inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo irrituale, non riconducibili ad alcuna delle ipotesi tassative contemplate dall'art. 808-ter comma 2 c.p.c., nonché l'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera



di esclusione del ██████, non essendo prevista, dall'art. 808-ter c.p.c. la possibilità per il giudice di decidere nel merito la controversia oggetto di arbitrato. Eccepivano il difetto di interesse ad impugnare il lodo, dato che nel procedimento arbitrale non è stata chiesta la pronuncia di invalidità della delibera del ██████ ma la sua declaratoria di inammissibilità. Nel merito dei motivi di impugnazione, rispondevano che alla data di nomina dell'arbitro unico non era ancora entrato in vigore l'art. ██████ comma ██████ della legge n. ██████ del ██████, prevista per il ██████; che, comunque, il divieto di conferimento di incarichi giudiziari riguarda esclusivamente le funzioni di ausiliario del giudice e non di arbitro; che la norma non prevede alcuna sanzione di nullità della nomina, per la quale non era stata proposta alcuna impugnazione del decreto presidenziale; che, pur volendo aderire alla tesi dottrinale e minoritaria secondo cui il lodo irrituale può essere impugnato per vizio della volontà, deve trattarsi, tuttavia, di un errore di fatto essenziale e facilmente riconoscibile e non di un errore di diritto o di giudizio, come nel caso di specie, in cui si censurano le valutazioni, gli apprezzamenti e le argomentazioni giuridiche dell'arbitro.

In corso di causa veniva prodotta la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1311/18 del 14.9.2018 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale, stante la sua natura irrituale.

La sentenza della Corte di Appello di Salerno che afferma la natura irrituale dell'arbitrato risolve, in senso sfavorevole, l'eccezione di inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità o annullamento del lodo e supera anche le questioni di litispendenza (tra l'altro non configurabile rispetto a giudizi diversi - questo, di impugnazione del lodo irrituale, quello di impugnazione del lodo rituale - pendenti innanzi a giudici differenti).

Premesso che è ammissibile l'arbitrato, sia rituale che irrituale, sulle questioni che insorgano sulla legittimità della delibera di esclusione del socio, vertendosi in una materia rimessa all'autonomia delle parti, non ha fondamento normativo l'eccezione di inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo irrituale non riconducibili ad alcuna delle ipotesi tassative contemplate dall'art. 808-ter comma 2 c.p.c., trattandosi di disposizione inapplicabile *ratione temporis*. L'art. 808-ter comma 2 c.p.c. che, in tema di arbitrato irrituale, prevede i casi di annullabilità del lodo contrattuale, è stato inserito



dall'art. 20 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, il quale si applica, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3, alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo (ossia, dopo il 2.3.2006). Nella specie, la clausola di arbitrato irrituale è contenuta nell'art. 16 dello statuto sociale modificato dall'assemblea straordinaria del [REDACTED], prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto, l'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti deve essere vagliata in base alla disciplina vigente all'epoca dell'approvazione della clausola statutaria e alla giurisprudenza formatasi prima del decreto legislativo sulle condizioni dell'azione di impugnazione del lodo irrituale, essendo diversi i mezzi di impugnazione rispetto al lodo rituale.

Ribaltando la tradizionale concezione dell'arbitrato rituale come attività di natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, le Sezioni Unite 3.8.2000 n. 527 avevano affermato la sua natura negoziale e la sostanziale "unitarietà" del fenomeno arbitrale, come attinente ad istituto "ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale" perché formato sulla "rinuncia all'azione giudiziaria". Secondo questa impostazione, la differenza tra le due figure negoziali di arbitrato consisterebbe nel fatto che, con l'arbitrato rituale, le parti vogliono un negozio suscettibile di divenire esecutivo con le forme e gli effetti di cui agli artt. 825 ss. c.p.c., mentre nell'arbitrato libero "esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale". Questo orientamento è stato rimeditato dalle Sezioni Unite 25.10.2013 n. 24153, che ha riconosciuto natura giurisdizionale all'arbitrato rituale, anche alla luce delle modifiche legislative attuate con la legge n. 25 del 1994 ed il D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, che hanno assicurato la compatibilità costituzionale dell'istituto attraverso la previsione di idonee garanzie processuali, sia sul piano dell'imparzialità dell'organo giudicante, che in ordine al rispetto del contraddittorio e alla possibilità di impugnativa (nei limiti in cui l'ordinamento processuale tipizza fattispecie di nullità) davanti agli organi della giurisdizione ordinaria.

La natura dell'arbitrato rituale implica che i mezzi di impugnazione del lodo consentiti dalla legge sono quelli tipici previsti dall'art. 827 c.p.c. (nullità, revocazione e opposizione di terzo), mentre il lodo irrituale è soggetto alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli



Sentenza n. 3296/2019 pubbl. il 21/10/2019  
RG n. 9928/2015  
Repert. n. 5512/2019 del 21/10/2019

arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. L'arbitrato irrituale, infatti, resta nei confini dell'autonomia privata e consiste nell'affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass., ord., 13.3.2019 n. 7198).

Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40/2006 affermava che la natura negoziale dell'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, si traduce nell'impugnabilità del lodo soltanto per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale, e quindi per errore, dolo, violenza o incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o degli arbitri stessi. (Cass., 19.10.2006 n. 22374; Cass., 15.9.2004 n. 18577). In quest'ottica può assumere rilievo anche il rispetto del principio del contraddittorio, la cui inosservanza da parte degli arbitri, al pari degli altri vizi, può essere dedotta come motivo d'impugnazione del lodo esclusivamente in riferimento all'art. 1429 c.c., venendo in considerazione non già come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato (Cass., 10.8.2007 n. 17636; Cass., 7.3.2003 n. 3399); negli stessi termini può essere denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il cui inquadramento in una prospettiva di carattere squisitamente negoziale si traduce nell'esperibilità dei rimedi previsti dalla legge contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogni qualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto, avendo pronunciato al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto (Cass., 24.3.2014 n. 6830; Cass., 21.5.1996 n. 4688).

In particolare, si è affermato che l'annullamento del lodo irrituale per errore rilevante esige la ricorrenza dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità previsti dall'art. 1428 c.c. Pertanto l'errore del giudizio arbitrale è rilevante solo se attiene alla



formazione della volontà degli arbitri ed è ravvisabile ogni qualvolta essi abbiano avuto una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all'idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (Cass., 1.12.2009 n. 25268; Cass., 19.10.2006 n. 22374; Cass., 15.9.2004 n. 18577).

Orbene, nessuno dei motivi di impugnazione dedotti dagli attori configura una causa di invalidità dell'atto negoziale (il lodo) formatosi attraverso l'arbitrato irrituale. Non solo è esclusa qualsiasi causa di nullità ex art. art. 1418 c.c., ma anche le ipotesi di annullabilità per incapacità di agire (delle parti o dell'arbitro), ex art. 1425 c.c., o per vizi del consenso (artt. 1427 e ss. c.c.). In particolare, non configura una incapacità di agire dell'arbitro la sua nomina in violazione di una disposizione che ne prevede l'incompatibilità (motivo n. 1).

Gli altri motivi non configurano un errore essenziale, consistente nell'aver assunto le proprie determinazioni in base al travisamento di fatti (aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo erano, ovvero aver ritenuto inesistenti o non provati fatti pacifici). Né quello (motivo n. 2) riguardante la violazione dell'art. 13 dello statuto che, in deroga all'art. 2287 c.c., prevede l'unanimità delle delibere di esclusione del socio, poiché si tratta di una censura relativa al convincimento dell'arbitro circa l'applicazione del criterio della maggioranza previsto dall'art. 2287 c.c. Né quelli riguardanti l'errore nella individuazione della compagine sociale e nella nullità della delibera di esclusione per impossibilità dell'oggetto (motivi nn. 3 e 4), che attengono a questioni esaminate dall'arbitro di opponibilità delle cessioni di quote e di consequenziale ricostruzione dell'assetto societario. Né quello (motivo n. 5) riguardante l'imputabilità anche a [REDACTED] di condotte poste in essere solo dal socio [REDACTED], riguardando la valutazione di merito sugli addebiti. Quest'ultimo motivo non si risolve neppure in un vizio di extrapetizione, poiché se è vero che la violazione del patto di non concorrenza e lo sviamento di clientela, accertato dall'arbitro, era un addebito rivolto esclusivamente a [REDACTED] nelle diffide stragiudiziali del [REDACTED] e del [REDACTED], richiamate dalla delibera di esclusione



del [REDACTED], risulta, tuttavia, dal lodo che l'arbitro ha ritenuto "ulteriormente dimostrati nel corso del giudizio arbitrale, e documentalmente provati in atti, in larga parte gli ulteriori addebiti mossi ai soci esclusi signori [REDACTED]".

Di qui il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità o annullamento del lodo irrituale. Conseguentemente, è inammissibile l'ulteriore domanda di dichiarazione di inesistenza, invalidità o inefficacia della delibera societaria del [REDACTED], trattandosi della medesima questione devoluta all'arbitrato irrituale.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. (valutata globalmente, non sulle singole questioni: Cass., 3.11.2016 n. 22273), non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica dell'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, applicabile *ratione temporis* (soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte attrice al rimborso onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.

#### PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 9928/2015, così provvede:

1. rigetta la domanda di dichiarazione di nullità o annullamento del lodo irrituale;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di dichiarazione di inesistenza, invalidità o inefficacia della delibera societaria del [REDACTED];
3. condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che liquida in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. [REDACTED] [REDACTED], per dichiarato anticipo.

Salerno li 18/10/2019



Sentenza n. 3296/2019 pubbl. il 21/10/2019  
RG n. 9928/2015  
Repert. n. 5512/2019 del 21/10/2019

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati  
identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.

Il Giudice unico  
(dott. Guerino IANNICELLI)

